

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DI INSTALLAZIONE E GESTIONE DEHORS

Articolo 1 - Principi generali

1. Gli articoli seguenti disciplinano la realizzazione dei dehors.
2. Il dehors può essere realizzato solo su suolo pubblico o privato gravato da servitù di uso pubblico; la necessaria concessione per l'occupazione di quest'ultimo è rilasciata nel rispetto del presente Regolamento, fatti salvi i diritti di terzi, con l'obbligo di averne l'autorizzazione in caso voglia estendersi il dehors in corrispondenza di proprietà diverse.
3. La concessione di suolo pubblico costituisce titolo abilitativo all'installazione dei dehors e, comunque, sono fatti salvi i diritti di terzi.

Articolo 2 - Definizione di dehors

1. Il dehors è lo spazio esterno di:
 - a) pubblici esercizi, destinato all'attività di somministrazione di alimenti e bevande;
 - b) attività artigianali alimentari, destinato al solo consumo dei beni prodotti;
 - c) attività commerciali a prevalente commercio alimentare, ivi compreso quello da parte delle aziende agricole, destinato al solo consumo dei beni venduti.
2. Il dehors può essere attrezzato con oggetti che realizzano, nel loro insieme, un manufatto temporaneo, caratterizzato da facile rimovibilità e reversibilità dell'intervento di installazione.
3. L'allestimento del dehors è realizzato esclusivamente mediante la disposizione di attrezzature consistenti in tavolini e sedute, ombrelloni o tende, pedane al suolo, elementi di delimitazione laterali, strutture di copertura, altri elementi accessori. I predetti elementi sono gli unici ordinariamente consentiti. L'insieme di attrezzature che compone il dehors deve essere espressamente descritto e indicato nella domanda di occupazione e dall'atto di concessione.
4. In ogni caso il dehors deve garantire l'accessibilità degli spazi pubblici o di uso pubblico e non deve creare interferenze con gli accessi agli edifici pubblici, o che svolgono un servizio pubblico.

Articolo 3 - Prescrizioni ed elementi vincolanti alla realizzazione dei dehors

1. Fatto salvo il rispetto e gli adempimenti delle normative in materia di antisismica, sicurezza, antincendio, igienico sanitarie del codice della strada, di valorizzazione del decoro urbano e di tutela del paesaggio dettate dal codice, nonché delle norme in materia di somministrazione alimenti, il rispetto dell'emissione dei rumori, e accessibilità ai portatori di handicap, l'installazione dei dehors comunque configurati devono attenersi alle seguenti prescrizioni e limitazioni:

- 1) L'occupazione del suolo pubblico deve sempre garantire il passaggio dei pedoni sui marciapiedi nella sua intera conformazione salvo i casi in cui il marciapiede stesso abbia una larghezza superiore a 1,50 ml.

2) L'eventuale chiusura delle pareti perimetrali dovrà essere trasparente per la parte superiore ad 1 metro dal piano di calpestio. L'eventuale chiusura delle pareti perimetrali deve essere tale da mantenere una permeabilità tale da caratterizzare la precarietà della struttura. Sono possibili altresì chiusure su tre lati, con un quarto lato aperto o apribile, ferma restando la mobilità dell'intera struttura che, in nessun modo, potrà caratterizzarsi con soluzioni stabili, a tal proposito potendo l'Amministrazione Comunale impartire prescrizioni ovvero imponendo adeguamenti, anche in corso di attività. Rimangono ferme le verifiche per il rispetto degli adempimenti di cui al comma 1 del presente articolo.

3) deve essere sempre garantito l'accessibilità ad eventuali pozzetti, armadi tecnologici, e servizi tecnici

4) Su tutti gli elementi componenti i dehors non sono ammessi messaggi pubblicitari, ad esclusione di quelli aventi le caratteristiche proprie della insegna d'esercizio. Ne sono comunque escluse la luminosità e l'illuminazione.

5) Il dehors non deve in alcun modo manomettere il suolo pubblico, a tal fine lo stesso dovrà essere realizzato con materiali leggeri e facilmente amovibili

6) I colori utilizzabili per tutti gli elementi componenti i dehors devono sempre rapportarsi all'attività di riferimento ed al contesto nel quale si inseriscono, in coerenza con il tessuto edilizio circostante. Per le tende, ombrelloni e gazebi le gradazioni di colore del marrone, il bordeaux, il beige, il grigio e il bianco sono sempre ammesse. Sono da escludere, di norma, nelle aree urbane storiche, colori dalle tonalità accese e non armonizzate con le facciate degli edifici.

7) Le coperture devono essere realizzate in materiale tessile, eventualmente plastificato e impermeabile, opaco con un ancoraggio in grado di garantire stabilità e sicurezza

8) I dehors possono essere collocati nello spazio pubblico o di uso pubblico antistante l'attività di riferimento, con uno sviluppo massimo lungo strada pari all'estensione dei locali dell'attività sulla strada stessa. Dimensioni maggiori possono essere concesse solo previo ottenimento dell'autorizzazione dei proprietari dei fronti interessati dallo sviluppo dei dehors. I dehors comunque non potranno estendersi in corrispondenza di qualsiasi accesso a proprietà privata o pubblica.

Articolo 4 – Documenti a corredo della domanda di occupazione suolo pubblico

1. La domanda di occupazione di suolo pubblico deve essere corredata da :

a) planimetria generale di dettaglio con indicato, l'area oggetto di occupazione, eventuali servizi, manufatti di qualsiasi genere (pali illuminazione pubblica, pozzetti di servizi pubblici, stalli parcheggi pubblici, marciapiedi, fioriere, panchine ecc.), nonché almeno 2 prospetti ed 1 sezione trasversale

b) planimetria stato di progetto del dehors completo delle quote altimetriche e lineari, altezza del manufatto;

c) relazione tecnica dettagliata con indicazione della tipologia dei materiali da impiegare e colori dei vari componenti;

d) documentazione fotografica dettagliata dell'area da occupare.

Articolo 5 – Procedura per il rilascio della autorizzazione suolo pubblico

1. La domanda di autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico per l'installazione del dehors è presentata al SUAP.

2. Il SUAP trasmette immediatamente la domanda completa degli allegati di cui all'art. 4 all'ufficio Polizia Municipale, Patrimonio, e Urbanistica per la verifica del rispetto delle prescrizioni dell'art. 3; entro 15 giorni ogni ufficio trasmette al SUAP il proprio nulla-osta con gli eventuali elementi prescrittivi.

3. La concessione potrà essere rilasciata, di norma, per una superficie massima di 30 mq e previa ricevuta del pagamento del canone per il suolo pubblico come da specifico Regolamento.

Articolo 6 - Dehors in aree soggette a tutela da parte del Codice del Paesaggio

1. Quando interessano beni culturali o paesaggistici soggetti al citato D.Lgs. n. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), le procedure per l'approvazione dei dehors sono disciplinate dalle disposizioni previste dal predetto Codice, ma soltanto nel caso di dehors la cui installazione abbia una durata superiore a 180 giorni.

Articolo 7 - Durata, rinnovo e orari delle concessioni

1. Le occupazioni di spazi per l'installazione di punti di ristoro all'aperto di cui al presente Regolamento sono temporanee, stagionali, e la concessione ha una durata massima di 12 mesi.

2. Il titolare dell'atto di concessione può richiedere il rinnovo del provvedimento medesimo evidenziando gli estremi della originaria concessione. La domanda di rinnovo dovrà essere presentata almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza.

3. La concessione verrà rinnovata con il rilascio di un nuovo provvedimento.

4. Sono soggette a rinnovo quelle occupazioni analoghe a quelle concesse nell'atto scaduto. Per eventuali variazioni dovrà essere presentata nuova richiesta.

5. Non si procederà al rinnovo della concessione:

a) quando al titolare della richiesta di rinnovo siano state contestate violazioni relative all'uso del suolo pubblico;

b) per cattiva manutenzione dei manufatti collocati sul suolo concesso. Il titolare della concessione non potrà ottenerne il rinnovo fino alla completa rimessa in pristino del buon stato manutentivo;

c) nel caso che l'Amministrazione ritenga di tornare in possesso, per interessi collettivi, dell'area pubblica in precedenza concessa. Resta in ogni caso salva la discrezionalità dell'Amministrazione nel negare il rinnovo della concessione, qualora si verificano mutamenti della situazione di fatto ovvero si proceda a nuova valutazione dell'interesse pubblico originario.

Articolo 8 - Contenuti dell'atto di concessione

1. Il provvedimento di concessione per l'occupazione di suolo pubblico o privato gravato da servitù di uso pubblico con dehors può essere rilasciata solo al titolare del pubblico esercizio e deve contenere:

- durata della concessione;

- delimitazione planimetrica dell'area concessa, in scala adeguata;

- modalità di pagamento del canone concessorio del suolo pubblico;
- eventuali prescrizioni specifiche.

Articolo 9 - Condizioni per la realizzabilità dei dehors in relazione alle caratteristiche dell'esercizio

1. Nel caso di subingresso nell'autorizzazione amministrativa del pubblico esercizio, il subentrante interessato al mantenimento del dehors esistente deve richiedere all'Amministrazione Comunale il rilascio di nuova concessione in continuità con quella preesistente. Il richiedente subentra nel restante periodo della concessione originale, i cui contenuti e prescrizioni sono integralmente riportati nel nuovo provvedimento di concessione. Il rilascio del nuovo titolo concessorio è subordinato alla regolarità del pagamento dei canoni di occupazione.

2. Nei casi di cessazione dell'attività del pubblico esercizio, il dehors deve essere rimosso a cura del soggetto cessante l'attività. In caso di inadempienza l'Amministrazione comunale procederà alla rimozione coattiva del dehors a spese del medesimo soggetto cessante.

Articolo 10 - Sospensione, decadenza, revoca della concessione

1. La concessione di suolo pubblico o privato gravato da uso pubblico con dehors viene sospesa nei seguenti casi:

- a) qualora debbano effettuarsi lavori per esecuzione di opere di pubblico interesse,
- b) manutenzione delle proprietà comunali, interventi di Enti erogatori di servizi non realizzabili con soluzioni alternative, lavori sull'edificio/condominio ove ha sede il pubblico esercizio o di edifici/condomini nelle immediate vicinanze, interventi di manutenzione straordinaria sulle piante del verde pubblico nelle immediate vicinanze del dehors;
- c) qualsiasi motivo di pubblico interesse, tra cui il contrasto/l'incompatibilità con l'autorizzazione di manifestazioni su area pubblica;
- d) omesso od insufficiente pagamento del canone di occupazione di suolo pubblico;
- e) mancato rispetto delle indicazioni di cui ai successivi articoli inerenti il mantenimento di condizioni di igiene e l'assetto delle aree occupate negli orari di chiusura degli esercizi.

2. La concessione decade, a seguito di provvedimento espresso:

- a) quando il concessionario non ottempera alle prescrizioni della concessione rilasciata;
- b) in caso di accertata difformità della struttura in essere rispetto a quella dichiarata e concessa;
- c) quando la mancanza di manutenzione delle strutture o dell'area oggetto di concessione contrasti col decoro o costituisca minaccia o pericolo per l'incolumità di persone e cose;
- d) quando le attività svolte nel dehors siano causa di manifesto disturbo alla quiete pubblica, verificato secondo la normativa di riferimento, o compromettano la sicurezza urbana;

e) in caso di cessazione dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande per rinuncia da parte del titolare oppure in caso di provvedimento di decadenza/revoca dell'autorizzazione amministrativa da parte del Settore comunale competente.

3. La concessione può inoltre essere oggetto di revoca per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto posta a presupposto della concessione medesima o nel caso di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario.

4. I provvedimenti di decadenza e revoca, salvi casi di particolare urgenza, sono preceduti da comunicazione di avvio di procedimento, nel rispetto della vigente normativa, che deve prevedere l'assegnazione di un termine per l'esecuzione della rimozione dell'occupazione e la conseguente rimessa in pristino dello stato dei luoghi. In caso di mancata ottemperanza a tale obbligo di rimozione, l'Amministrazione Comunale provvede direttamente con costi e spese a carico del concessionario.

Articolo 11 – Controlli, vigilanza, sanzioni

1. Le caratteristiche del dehors non devono subire modifiche rispetto a quanto previsto dal provvedimento di concessione rilasciato.

2. Le autorità competenti vigilano sul rispetto delle condizioni di igiene, sicurezza, decoro e sulle situazioni di disturbo acustico di cui al presente Regolamento.

3. In caso di accertate situazioni di irregolarità, l'Amministrazione Comunale ordina il ripristino immediato delle condizioni prescritte dalla concessione.

4. Ferme restando le sanzioni previste per l'occupazione abusiva del suolo pubblico o in difformità dal relativo regolamento, nonché quelle derivanti dalla violazione di specifiche normative di settore, la violazione alle norme del presente Regolamento comporta la sanzione amministrativa pecuniaria nella misura massima prevista dall'art. 7 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii..

Articolo 12 - Norme transitorie e finali

1. Le attività che in base alle norme vigenti alla data di approvazione del presente regolamento avevano già ottenuto la concessione temporanea per una pluralità di stagioni possono installare le attrezzature già in loro possesso, sempre a carattere temporaneo, fino alla scadenza della concessione. Le attività che hanno beneficiato della proroga ovvero della "sanatoria" temporanea di cui alle modifiche approvate con Delibera di Consiglio Comunale n. 61 del 30/09/2021 devono adeguarsi entro 60 giorni dall'approvazione delle presenti normative.

2. Il presente Regolamento sostituisce le previgenti disposizioni normative in materia di "dehors", fatto salvo il rispetto delle norme edilizie di contenute nel D.P.R. n. 380/2001 e ss.mm.ii., nella L.R.T. n. 65/2014 e ss.mm.ii e nel Regolamento Edilizio vigente.

3. Il presente Regolamento potrà essere ulteriormente precisato tramite circolari esplicative, da approvare tramite determinazione dirigenziale, relative alla modulistica attuativa, al procedimento amministrativo e ad eventuali esemplificazioni illustrative.

4. Il Presente Regolamento decadrà con l'entrata in vigore del nuovo Regolamento edilizio che andrà a normare anche i dehors.